

RIT n. 953/08



Procura della Repubblica
 presso il Tribunale di
PERUGIA

**DECRETO D'URGENZA
 DI INTERCETTAZIONE
 DI COMUNICAZIONI
 TRA PRESENTI**
 (artt. 266, secondo comma e 267 c.p.p.)

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07/21 R.G.N.R., nel quale si procede a carico di Diya Lumumba + 3 per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis e 575 - 576 n. 5) c.p., per avere, Diya Lumumba, Knox Amanda, Sollecito Raffaele e Guede Rudi Hermann, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara, in atti generalizzata, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale oltre ad altri reati.

Fatti commessi in Perugia, nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007

Vista in particolare la richiesta di intercettazione ex art. 266, secondo comma c.p.p., avanzata dalla Squadra Mobile di Perugia in data odierna (Cat. M-1/07/Mob. 3° Sez.);

Rilevato che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti è, nella fattispecie, assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, poiché è chiaramente prevedibile che eventuali notizie rilevanti ai fini della definizione del presente procedimento possano essere acquisite attraverso tale strumento processuali, considerato il fatto che gli indagati e in particolare la Knox, il Sollecito e il Guede, hanno sinora reso dichiarazioni del tutto inverosimili e contraddette dalle risultanze processuali e sono state privilegiate condotte difensive in sedi extraprocessuali mentre specialmente il Sollecito e la Knox o hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere o, com'è accaduto per la Knox in sede d'interrogatorio davanti a questo PM, pur avendo deciso di voler rispondere, hanno improvvisamente interrotto le loro dichiarazioni, rifiutandosi di chiarire così a questo PM le numerose e gravi contraddizioni riscontrabili nelle loro dichiarazioni;

Rilevato, inoltre che, l'intercettazione è ammissibile, poiché:

❖ E' certa la commissione di un grave delitto di omicidio in danno della giovane ragazza britannica, come risulta dagli accertamenti autoptici e dalla relazione del CT Dr. Luca Lalli e come ampiamente confermato dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP Dott.ssa Claudia Matteini, ordinanze tutte confermate dal Tribunale del Riesame;

❖ trattasi di reato che rientra nella previsione dell'art. 266 c.p.p. e, in particolare, della lettera a) del primo comma dello stesso articolo;

❖ Rilevato che l'intercettazione riguarda i luoghi adibiti a colloquio tra il Sollecito, ristretto nella Casa Circondariale di Vocabello Sabbione di Terni e il padre Francesco, in

relazione ad un'ipotizzabile ritrattazione che persona informata sui fatti, già sentita da questo PM e dalla PG avrebbe intenzione di compiere dopo essere stata contattata da persone del collegio difensivo dello stesso Sollecito, fatto questo di rilevante gravità e che confermerebbe il coinvolgimento del Sollecito nel delitto, non potendo spiegarsi altrimenti una condotta difensiva così abnorme e tali luoghi appartengono alla struttura pubblica dei rispettivi istituti e non possono, pertanto, qualificarsi luoghi di privata dimora (vds. Cass. pen., VI Sezione 2.12.1999 (c.c. 5.11.1999), Bembi ed altro, RV 214972);

❖ Rilevato che la presente richiesta non incontra neppure i limiti di utilizzabilità di cui agli artt. 103, quinto comma c.p.p., non riguardando l'intercettazione le comunicazioni o conversazioni tra difensori, investigatori privati e CT e ausiliari e le persone dagli stessi assistite né quelle dei soggetti di cui all'art. 200, comma primo c.p.p., relativamente ai fatti conosciuti per ragione del ministero, ufficio o professione, ma solo le comunicazioni o conversazioni tra l'indagato e il padre dello stesso;

Rilevato che sussistono ragioni di urgenza poiché il colloquio in questione deve svolgersi oggi e non vi è possibilità di attendere l'autorizzazione del giudice e, dal ritardo, potrà derivare grave pregiudizio alle indagini, proprio in merito alle dichiarazioni della persona informata sui fatti che i soggetti indicati nell'informativa della Mobile cercherebbero di neutralizzare e vanificare;

Rilevato che l'intercettazione dovrà estendersi anche al linguaggio non verbale che è presumibile verrà impiegato dai due soggetti indicati, cioè dall'indagato Sollecito e dal di lui padre e che quindi l'intercettazione dovrà essere anche video;

PQM

Visto l'art. 267, terzo comma c.p.p.

DISPONE

l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti sia video che audio, nei luoghi adibiti a colloqui per i detenuti e concretamente utilizzati a tal fine da Sollecito Raffaele, in atti generalizzato, nella Casa Circondariale di Vocabolo Sabbione di Terni.

Delega per l'esecuzione la Squadra Mobile della Questura di Perugia che si avverrà della strumentazione già installata presso la Casa Circondariale di Terni, come indicato nell'informativa.

Si allega: Annotazione della Squadra Mobile della Questura di Perugia in data odierna. Si richiama, infine, tutta la documentazione già conosciuta da codesto GIP in merito alla morte per omicidio di Kercher Meredith, specie la CT ex art. 360 c.p.p. del Dr. Luca Lalli.

Si trasmetta immediatamente al GIP al quale si chiede la convalida del presente decreto nei termini di legge.

Perugia, 6 giugno 2008, h. 11,10

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)